

LEGGE REGIONALE n. 21 del 14 ottobre 2006

“PROGRAMMA DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PER OPERATORE SOCIO SANITARIO PER SOGGETTI  
NON DIPENDENTI DA STRUTTURE SANITARIE”

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

La seguente legge:

Articolo 1

1. Le strutture sanitarie pubbliche della Regione, già sedi didattiche di attività formative socio sanitarie, di Educazione Continua in Medicina, del corso di Formazione Specifica in Medicina Generale, nonché di lauree triennali in ambito sanitario, nel rispetto della circolare assessorile n.2659/sp/02 e del decreto dirigenziale n. 63 del 28 ottobre 2005, in conformità all'accordo tra il Ministero della sanità, il Ministero per la solidarietà sociale, le Regioni e Province del 22 febbraio 2001 e della delibera della Giunta regionale n. 995 del 28 luglio 2005, devono avviare la fase di qualificazione di operatore socio sanitario anche di soggetti non dipendenti di strutture sanitarie pubbliche o private.
2. In attuazione del comma 1, annualmente, l'assessorato regionale alla sanità, provvede con atto deliberativo alla determinazione del fabbisogno formativo in ambito regionale.
3. La qualificazione nelle strutture sanitarie pubbliche della Regione, avviene attraverso corsi, da tenersi con cadenza annuale, in presenza del fabbisogno formativo rilevato in ambito regionale di cui al comma 2.
4. La Regione, nel mese di ottobre di ogni anno, sentite le competenti commissioni consiliari, provvede ad emanare apposito bando pubblico per la partecipazione ai corsi di operatore socio sanitario per i cittadini che, ai sensi dell'accordo indicato al comma 1, sono in possesso dei seguenti requisiti: diploma di scuola dell'obbligo e compimento del diciassettesimo anno di età alla data di scadenza del bando.
5. Nel bando di cui al comma 4 sono, altresì, stabilite le sedi didattiche coinvolte per l'anno scolastico di riferimento, il numero di partecipanti totale e per singola sede, i criteri per la valutazione dei titoli dei richiedenti.
6. Se la previsione finanziaria, di cui all'articolo 2, risulta insufficiente a coprire gli oneri economici cui le aziende devono far fronte per l'organizzazione e l'attuazione dei corsi, la Regione dispone una tassa minima di iscrizione integrativa dalla quale sono comunque esonerati i cittadini disoccupati, gli inoccupati, i minori, gli orfani ed i disabili.

Articolo 2

1. All'onere derivante dalla presente legge fissato per il corrente anno in euro duecentomila si fa fronte mediante prelievo della somma occorrente dalla Unità Previsionale di Base - UPB- 7.29.65 dello stato di previsione della spesa per l'anno 2006 ed allocazione della stessa somma sulla UPB 3.12.113 dello stato di previsione della spesa del bilancio corrente, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 30 aprile 2002, n.7.
2. All'onere degli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

Articolo 3

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi e per gli effetti degli articoli 43 e 45 dello Statuto regionale, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

Bassolino

**NOTE**

**LEGGE REGIONALE:** "Programma di formazione professionale per operatore socio sanitario per soggetti non dipendenti da strutture sanitarie".

*Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dal Settore Legislativo, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 10328 del 21 giugno 1996).*

**Nota all'art. 2**

Comma 1

Legge Regione Campania 30 aprile 2002, n. 7: "Ordinamento contabile della Regione Campania articolo 34, comma 1, decreto legislativo 28 marzo 2000, n.76"

Art. 27: Fondi speciali

"1. Mediante i fondi speciali viene precostituita in bilancio la copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi regionali che si intende adottare, o che si perfezionano dopo l'avvenuta approvazione della legge di bilancio.

2. Agli effetti di cui al comma precedente, si intendono coperti dai fondi speciali i provvedimenti legislativi inseriti nell'apposito elenco allegato alla legge di bilancio ed espressamente approvato dal Consiglio regionale. In tale elenco sono inseriti i provvedimenti legislativi per i quali la Giunta regionale intende esercitare l'iniziativa legislativa.

3. L'elenco di cui al comma precedente è articolato in specifiche partite, ciascuna delle quali indica l'oggetto del provvedimento e, distintamente per la parte corrente e per quella in conto capitale, le somme destinate alla copertura finanziaria sui singoli esercizi considerati dal bilancio pluriennale.

4. I Fondi speciali sono iscritti nel bilancio annuale, in termini di competenza e di cassa e, nel bilancio pluriennale, in termini di sola competenza. Tali fondi sono tenuti distinti, in apposite unità previsionali di base, a seconda che siano destinati alla copertura di spese correnti o di spese in conto capitale.

5. A seguito dell'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che trovano copertura nei fondi speciali, la Giunta regionale, qualora si tratti di provvedimento di spesa, dispone con propria deliberazione il prelievo delle relative disponibilità al fine di incrementare o istituire le pertinenti unità previsionali di base.

6. Le quote dei fondi speciali non utilizzate, per la mancata entrata in vigore del provvedimento legislativo, al termine dell'esercizio nel quale furono iscritti, costituiscono economie di spesa. Fino a quando non sia stato approvato il rendiconto di tale esercizio, queste economie non concorrono alla determinazione del risultato di amministrazione dell'esercizio in cui si sono formate.

7. Costituiscono, altresì, economia di spesa le quote dei fondi speciali utilizzate per la copertura di leggi che abbiano soppresso entrate regionali o ne abbiano ridotto il gettito. Tali economie concorrono alla determinazione del presunto risultato di amministrazione dell'esercizio in cui si sono formate.

8. I provvedimenti legislativi, inseriti nell'elenco di cui al precedente comma 2 e non approvati dal Consiglio regionale entro il termine del relativo esercizio, possono trovare copertura finanziaria nelle quote non utilizzate di tali fondi, purché tali provvedimenti siano approvati prima del rendiconto di tale esercizio, e, comunque, entro il termine dell'esercizio immediatamente successivo, purché si tratti di provvedimenti per i quali nel precedente esercizio sia stata esercitata l'iniziativa legislativa. Resta comunque ferma, in questi casi, l'assegnazione degli stanziamenti dei fondi speciali al bilancio annuale nel quale essi furono iscritti.

9. Qualora il precedente comma trovi applicazione rispetto a provvedimenti legislativi di spesa, e comunque nel caso di provvedimenti legislativi di spesa approvati dal Consiglio regionale ma non entrati in vigore entro l'esercizio considerato dal bilancio annuale nel quale i relativi fondi vennero iscritti, gli stanziamenti di nuove o maggiori spese sono assegnati, con atto di Giunta regionale, al bilancio dell'esercizio nel quale entrano in vigore i provvedimenti legislativi. Allo stanziamento della nuova o maggiore spesa di bilancio deve accompagnarsi una annotazione da cui risulti che si tratta di spesa finanziata con ricorso ai fondi speciali dell'esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, non si tiene conto delle spese di cui al presente comma, ai fini del calcolo del risultato di amministrazione."

**Nota all'art. 3**

Comma 1

Art. 43 dello Statuto: "Procedura di approvazione " Ogni progetto di legge, previo esame in Commissione, è discusso e votato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale. Il regolamento stabilisce i procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza."

Art. 45 dello Statuto: "Promulgazione e pubblicazione delle leggi regionali".....omissis..... La legge regionale entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione, salvo che la stessa stabilisca un termine maggiore.

Una legge dichiarata urgente dal Consiglio Regionale può essere promulgata ed entrare in vigore prima della scadenza dei termini di cui sopra."